

Martedì 15 dicembre 1998

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» (1998-2002) (COM(98)0305 – C4-0433/98 – 98/0177(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0305 – 98/0177(CNS) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 130 I, paragrafo 4 del trattato CE (C4-0433/98),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la pesca, nonché per la commissione per i diritti della donna (A4-0451/98),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 260 del 18.8.1998, pag. 1.

b) A4-0452/98

Proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «Società dell'informazione conviviale» (1998-2002) (COM(98)0305 – C4-0434/98 – 98/0178(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che la politica comunitaria per la parità di opportunità deve essere presa in considerazione nell'attuazione del presente programma;

(Emendamento 3)

Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3

1. Conformemente all'allegato III del Quinto programma quadro, l'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma specifico (in seguito denominato «importo») ammonta a 3 925 milioni di ecu, di cui al massimo 7,30 % per le spese amministrative della Commissione.

1. Conformemente all'allegato III del Quinto programma quadro, l'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma specifico (in seguito denominato «importo») ammonta a **3 600** milioni di ecu, di cui al massimo 7,30 % per le spese amministrative della Commissione.

(*) GU C 260 del 18.8.1998, pag. 16.